

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3725

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SAPIO, BASSANINI, CEDERNA, BOSELLI, MONELLO, MANGIA-PANE, CICONTE, LAVORATO, GEREMICCA, D'AMBROSIO, BRESCIA, CAPECCHI, CAPRILI, COSTA ALESSANDRO, GASPAROTTO, FACHIN SCHIAVI, PASCOLAT, MAMMONE, PETROCELLI

Presentata il 15 marzo 1989

**Norme per l'adeguamento antisismico di edifici ed infrastrutture
in zone a rischio**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ancora viva l'apprensione nel mondo per le catastrofi che hanno colpito l'Armenia: a panico, disperazione e morte, sensazioni che accompagnano inevitabilmente eventi sismici di tale portata, succedono speranze di poter ricostruire la vita nelle comunità colpite ma anche senso dell'incapacità a farlo.

Riportare ad efficienza il patrimonio fisso sociale di abitazioni, attrezzature, impianti produttivi rappresenta compito immane che si porta avanti con alterni successi per lunghi anni; intanto sono cambiate le condizioni sociali ed economiche di prima del terremoto, si sono dissipate in un istante la storia e la cultura di una società, se ne sono distrutte le vestigia.

La prevenzione e la riduzione del rischio sismico assumono ormai rilevanza mondiale proprio per la crescita nella coscienza collettiva della consapevolezza che non si può e non si deve intervenire solo dopo il verificarsi degli eventi. Occorre studiare i fenomeni naturali, la loro evenienza; i terremoti non sono da considerare una fatalità ma eventi di cui si può conoscere frequenza, localizzazione, intensità, analizzare l'incidenza sul territorio, su persone, beni e risorse materiali.

Una parte molto consistente del patrimonio edilizio e delle infrastrutture è in aree a rischio. Solo di recente si è provveduto a classificare con una certa sistematicità tali aree e a introdurre normative sismiche per le nuove costruzioni.

C'è il problema di garantire sicurezza all'intero sistema abitativo e ridurre il rischio di danni e deterioramenti all'importante complesso di beni culturali e storici che rappresenta una delle ricchezze del nostro paese.

Questa proposta di legge rappresenta perciò una risposta organica al problema della prevenzione degli insediamenti e degli edifici ai possibili danni del sisma.

Prende le mosse e si alimenta dall'esigenza oggi profondamente sentita, che occorre dare al nostro *habitat* così come formatosi nei secoli, maggiore qualità (e fra queste vi è la sicurezza) più che pensare ad un suo ulteriore ampliamento. Nel contempo trova il suo conforto sul grado di approfondimento che la comunità scientifica ha determinato in relazione alla conoscenza del fenomeno sismico e ai criteri e alle metodologie che ha approntato per la valutazione della pericolosità, della vulnerabilità e del rischio sismico.

Le iniziative sperimentali avviate in questi anni sia a livello di CNR (nell'ambito soprattutto del GNDT) che di regioni e comuni hanno consentito di definire normative e criteri d'intervento e di valutare il carattere positivo delle politiche di riduzione della vulnerabilità, così come qui di seguito indicato, anche ai fini del complessivo miglioramento della qualità abitativa.

La proposta di legge si basa sull'assunzione di responsabilità degli enti pubblici ai vari livelli (Ministeri competenti, regioni, comuni) per quanto riguarda i criteri scientifici da assumere per le valutazioni, il coordinamento, la direzione strategica delle iniziative e il controllo sulla congruità dei progetti e sulla loro attuazione. Trova il suo campo d'applicazione in tutte le parti del territorio nazionale classificato sismico ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni. Pone la sua attenzione sul complesso di edifici pubblici e ad uso pubblico che rappresentano in caso di emergenza dal sisma la variabile strategica per un'adeguata azione di protezione civile; estende le sue provvidenze al patrimonio abitativo, alle infrastrutture, agli impianti produttivi.

Prevede iniziative dirette per la riduzione del rischio di edifici, impianti e infrastrutture e sollecita altresì, attraverso « piani urbanistici di riduzione della vulnerabilità sismica », iniziative più articolate che coinvolgono gli insediamenti nel loro complesso e favoriscono la tutela dei loro valori storici, culturali ed ambientali. In relazione all'esigenza prioritariamente di messa a punto in forma unitaria dei criteri e delle metodologie, e delle normative d'intervento e di garantire un adeguato periodo di attuazione degli interventi, la proposta prevede un programma finanziario esteso della durata di 10 anni. I primi due anni sono destinati alla definizione dei programmi di intervento e dei piani; i successivi all'attuazione del programma secondo criteri di priorità e articolazione di spesa tra le diverse voci (pubblico e privato: servizi, abitazioni, ecc.) da stabilire per periodi triennali.

Nella previsione delle risorse finanziarie la proposta di legge si basa sull'esigenza di compenetrare azioni dirette dello Stato e delle regioni sulle opere strategiche di propria competenza e iniziative dei privati sul patrimonio abitativo e degli operatori economici sugli impianti produttivi.

Nell'articolazione di tali risorse la proposta prevede, accanto alle somme per le ricerche, la sperimentazione e la messa a punto dei piani, di attribuire una quota a carico dello Stato per gli interventi di riduzione del rischio sismico, sugli edifici pubblici ed infrastrutture (non meno del 50 per cento) e di una quota per contributi ai privati per gli interventi sul patrimonio abitativo. È previsto altresì il ricorso a sgravi fiscali per i proprietari di alloggi e gli operatori economici che effettuano tali interventi. L'attribuzione delle somme per l'attuazione degli interventi è effettuata sulla base di un programma nazionale di priorità. È prevista una quota fissa da attribuire ad ogni regione in base all'estensione del territorio sismico, alla popolazione esposta e al relativo livello di rischio ed una quota da ripartire dall'organo centrale di coordinamento della spesa secondo le priorità indicate dai programmi di intervento.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

FINALITÀ DELLA LEGGE

ART. 1.

(Finalità della legge e suo campo di applicazione).

1. La presente legge disciplina gli interventi tendenti a ridurre la vulnerabilità sismica di edifici ed infrastrutture nelle zone a rischio.

2. Si applica nei comuni classificati sismici del territorio nazionale ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni. Sono esclusi gli edifici e le infrastrutture oggetto di finanziamento a seguito delle leggi per la ricostruzione delle zone colpite dai terremoti.

3. Gli interventi riguardano gli edifici adibiti ad uso pubblico, gli edifici residenziali, le infrastrutture e gli edifici per uso produttivo.

CAPO II.

EDIFICI AD USO PUBBLICO

ART. 2.

(Programma di interventi e stima dei fabbisogni).

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro per i beni culturali ed ambientali, predispone un programma di priorità sulla base dei livelli di rischio definiti come incrocio dei dati sulla pericolosità sismica, sulla vulnerabilità e sull'esposizione degli edifici destinati ad uso pubblico.

2. Il programma contiene anche una stima dei fabbisogni finanziari.

ART. 3.

(Metodologia).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Ministri competenti definiscono le metodologie di indagine avvalendosi del Consiglio nazionale delle ricerche e sentite le regioni. I criteri del programma vengono definiti in base alle conoscenze scientifiche, tenuto conto dei risultati delle sperimentazioni sviluppate in attuazione dell'articolo 3, comma 20, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e altre esperienze regionali maturate nell'ambito del protocollo d'intesa tra le regioni e il Gruppo nazionale difesa dai terremoti (GNDT) del Consiglio nazionale delle ricerche.

2. I criteri preciseranno i metodi per la valutazione della pericolosità sismica, per l'esecuzione delle indagini di vulnerabilità, per la valutazione del ruolo strategico delle funzioni svolte dai servizi pubblici.

ART. 4.

(Attuazione delle indagini).

1. Ai fini della formazione del programma le regioni, sulla base della metodologia unificata come indicato nell'articolo 3, eseguono le indagini di esposizione e di vulnerabilità per tutti gli edifici ad uso pubblico presenti nella parte del loro territorio classificato sismico, forniscono le graduatorie di rischio per i suddetti edifici e la stima delle risorse finanziarie desunte da idonei modelli di costo. Tali graduatorie tengono conto dei livelli di pericolosità sismica, dei livelli di vulnerabilità e della funzione strategica svolta. Per le indagini le regioni si avvalgono di proprio personale tecnico, di personale degli Istituti autonomi case popolari, di personale assunto per contratto a termine per la durata dell'indagine stessa. Le regioni cureranno la formazione dei quadri tecnici necessari per lo svolgimento delle suddette analisi.

ART. 5.

(*Meccanismi finanziari*).

1. Il costo per l'adeguamento degli edifici di proprietà pubblica è a totale carico dello Stato; per l'adeguamento degli edifici di uso pubblico e proprietà privata è previsto un contributo pari al 50 per cento del costo a condizione che il proprietario si impegni con atti di obbligo a non modificare le condizioni d'uso per 10 anni.

2. I finanziamenti relativi all'adeguamento degli edifici di proprietà regionale, provinciale e comunale e degli altri enti locali sono assegnati alle regioni di competenza: quelli relativi ad interventi di proprietà del demanio dello Stato a ciascun Ministero competente.

ART. 6.

(*Controllo*).

1. Il controllo dell'attuazione degli interventi è affidato alle regioni, che trasmetteranno periodicamente un rendiconto tecnico scientifico sugli interventi effettuati ai fini di costituire un archivio regionale sulle tecniche di intervento ai fini di un aggiornamento della normativa tecnica.

ART. 7.

(*Normative tecniche*).

1. Gli interventi saranno effettuati secondo la normativa tecnica per le costruzioni punto C. 9 del decreto ministeriale 2 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1986. Al fine di consentire l'avvio degli interventi il Ministro dei lavori pubblici procederà ad integrare e aggiornare le suddette norme in relazione agli interventi di miglioramento e adeguamento con particolare riferimento alle differenze di perico-

losità sismica del territorio nazionale e alle particolari esigenze di tutela degli edifici di valore storico e culturale, di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali.

CAPO III.

EDILIZIA RESIDENZIALE

ART. 8.

(Edilizia residenziale).

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Istituti autonomi case popolari, con il coordinamento dell'Associazione nazionale degli istituti autonomi case popolari (ANIACAP), predispongono un programma di intervento specificando fabbisogni e formulando scelte di priorità, seguendo la metodologia di cui all'articolo 3 per il patrimonio di loro proprietà o da essi gestito.

2. Per l'attuazione del programma gli Istituti autonomi case popolari utilizzano le somme a propria disposizione nell'ambito delle leggi ordinarie e un contributo pari al 30 per cento derivante dal finanziamento della presente legge.

3. Le somme corrispondenti al contributo a carico della presente legge vengono erogate alle regioni ed i controlli eseguiti con le procedure di cui all'articolo 6.

ART. 9.

(Edilizia residenziale privata).

1. I contributi per gli interventi sul patrimonio edilizio privato vanno richiesti dai proprietari sulla base di progetti relativi all'intero edificio, intendendo con questo un'unità strutturale organica identificabile in base all'epoca di costruzione, ai materiali, alle caratteristiche geometriche e allo schema strutturale.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, sulla base delle valutazioni di pericolosità utilizzate per la definizione del programma per l'edilizia pubblica e sulla base della consistenza del patrimonio dei singoli comuni e delle caratteristiche medie di vulnerabilità di tale patrimonio, costruiscono una scala di priorità per i comuni del proprio territorio.

3. L'erogazione dei contributi va fatta tenendo conto di un programma nazionale di priorità ottenuto dalla unione dei singoli programmi regionali.

4. Il contributo a carico dello Stato può arrivare fino al 50 per cento dell'onere.

5. Sono a carico delle regioni i controlli in merito alla congruità del progetto e alla correttezza della esecuzione tecnica degli interventi.

6. Gli interessi per mutui eventualmente contratti per le finalità del presente articolo sono interamente deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile.

7. Eventuali migliorie conseguenti a un contributo pubblico non possono essere valutate al fine di un incremento dell'equo canone per almeno cinque anni.

CAPO IV.

INFRASTRUTTURE

ART. 10.

(Infrastrutture di interesse nazionale).

1. Gli enti gestori delle infrastrutture di interesse nazionale provvederanno ad effettuare una valutazione dei livelli di rischio delle stesse infrastrutture sulla base di una metodologia unificata derivata da quella di cui all'articolo 3.

2. Nei bilanci annuali degli enti di gestione deve essere prevista una quota per le riduzioni dei livelli di rischio delle infrastrutture di loro competenza.

ART. 11.

(Infrastrutture di livello regionale).

1. Le regioni devono effettuare, d'intesa con gli enti di gestione, una valutazione dei livelli di rischio dei sistemi di reti di interesse regionale in base a metodologie unificate derivate da quelle indicate dall'articolo 3.

2. Le regioni prevedono nei loro bilanci quote di finanziamenti per le singole reti da destinare a tali interventi a integrazione dei contributi di cui alla presente legge.

ART. 12.

(Infrastrutture di livello locale).

1. I comuni devono effettuare analisi della consistenza dei sistemi a rete di interesse locale e individuare nell'ambito dei loro territori spazi aperti organizzati per l'uso in caso di emergenza.

2. Le regioni provvederanno a definire i livelli di rischio sulla base di una metodologia derivata da quella di cui all'articolo 3.

CAPO V.

EDILIZIA PRODUTTIVA

ART 13.

(Edifici destinati ad attività produttive).

1. Le regioni coordinano le operazioni di indagine sugli edifici destinati ad attività produttive. Le regioni formulano elenchi degli impianti da sottoporre a indagine in relazione anche alle caratteristiche delle lavorazioni, in base ai livelli di pericolosità sismica individuati per i singoli comuni di cui all'articolo 9.

2. Gli interventi sul patrimonio edilizio privato vanno effettuati dai titolari

delle imprese sulla base di progetti relativi all'intero complesso produttivo.

3. Sono a carico delle regioni i controlli in merito alla congruità del progetto e alla correttezza dell'esecuzione tecnica degli interventi.

CAPO VI.

PIANI URBANISTICI DI RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA

ART. 14.

(Tempi e modalità per la redazione dei piani).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni predispongono, sulla base degli indirizzi e delle metodologie unificate di cui all'articolo 3, direttive per la redazione di piani urbanistici di riduzione della vulnerabilità sismica. Tali direttive indicano, sulla base della normativa urbanistica e di settore di ciascuna regione, gli elenchi dei comuni che devono predisporre tali piani ed i criteri e le procedure per la elaborazione degli studi sulla pericolosità, sulla esposizione e vulnerabilità sismica dei comuni.

2. Le regioni, sulla base delle quote di finanziamento ad esse attribuite nella presente legge, contribuiscono in tutto o in parte alla spesa di redazione dei piani.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni di cui agli elenchi del comma 1 adottano il piano urbanistico di riduzione della vulnerabilità sismica che costituisce variante se necessario allo strumento urbanistico vigente.

4. La regione competente, entro un anno dalla data di adozione, provvede all'approvazione del piano stesso. Per i comuni inadempienti la regione provvede attraverso i propri organismi alla predisposizione dei piani di cui al presente articolo.

ART. 15.

(Contenuti dei piani).

1. Nel rispetto dei valori ambientali, storici e culturali degli insediamenti i piani devono individuare, oltre agli interventi urbanistici necessari per la riduzione della vulnerabilità degli edifici pubblici di valore strategico, le aree che per le loro caratteristiche di pericolosità e vulnerabilità sono da sottoporre ad interventi di adeguamento del patrimonio edilizio e di ristrutturazione urbanistica. I piani devono inoltre prevedere gli interventi infrastrutturali necessari per garantire, anche in caso di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e accessibilità ai presidi strategici (prefettura, ospedali, municipio, caserme) ed agli spazi liberi da attrezzare per le esigenze di assistenza e protezione civile.

2. I piani devono altresì specificare gli strumenti attuativi (piani di recupero, progetti integrati) e contenere indicazioni sulle priorità e i costi degli interventi pubblici di adeguamento.

CAPO VII.

SCANSIONE TEMPORALE
DEI FINANZIAMENTI

ART. 16.

(Autorizzazione di spesa).

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 190 miliardi nel triennio 1989-1991, in ragione di lire 20 miliardi per il 1989, lire 60 miliardi per il 1990 e lire 110 miliardi per il 1991, provvedendosi per ciascun anno successivo ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. All'onere per il triennio 1989-1991 si provvede con corrispondenti riduzioni dell'accantonamento « Adeguamento antisismico degli edifici in

zone ad alto rischio » iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1989.

2. Al riparto delle disponibilità provvede il CIPE su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il coordinamento degli interventi per la protezione civile, sentite le regioni.

3. Le quote per il 1989 e il 1990 sono destinate, con l'applicazione delle modalità e dei criteri di cui alla presente legge, ad interventi prioritari nelle aree a maggior rischio sismico su strutture sanitarie, scuole e università, caserme ed edifici pubblici. Una quota del 10 per cento è riservata agli interventi sul patrimonio storico-monumentale e architettonico di proprietà pubblica. Gli interventi sono individuati con decreto del Ministro per il coordinamento degli interventi della protezione civile, su proposta delle regioni.